



## **Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: [info@studioamartelli.it](mailto:info@studioamartelli.it)  
[www.studioamartelli.it](http://www.studioamartelli.it)

### **Aggiornamento del 23 OTTOBRE 2009**

#### **Tasse 2010, per la riduzione interventi su più fronti**

In vista della fine dell'esercizio parte la pianificazione fiscale di imprese e professionisti per ridurre l'importo da versare a giugno 2010 con interventi su: investimenti e ammortamenti; svalutazione del magazzino; perdite sui crediti; operazioni straordinarie; opzione per trasparenza; immobili strumentali. **Investimenti e ammortamenti.** Venuta meno già dal 2008 la possibilità di dedurre ammortamenti anticipati, scompare, con l'esercizio in corso, anche la deduzione raddoppiata per i beni nuovi, la cui quota dovrà essere stanziata solo al 50%. L'entrata in funzione del bene entro il 31 dicembre è richiesta solo per avviare la deduzione degli ammortamenti. Per la Tremonti è opportuno accelerare la consegna entro il 31 dicembre se per il 2009 è previsto un reddito fiscale, mentre in caso di risultato negativo è vantaggioso il rinvio ai primi giorni del 2010 per allungare di un esercizio la scadenza quinquennale per il riporto delle perdite. **Perdite su crediti.** Per i crediti in sofferenza, la rilevanza fiscale della perdita richiede che, entro il 31 dicembre, siano verificati elementi certi e precisi che attestano l'insolvenza del debitore. **Operazioni straordinarie.** Per le operazioni straordinarie in corso, la chiusura entro fine anno offre svariati benefici. Si anticipa di un esercizio l'efficacia di un eventuale affrancamento dei disallineamenti generati nella riorganizzazione e per le fusioni è possibile retrodatare all'1 gennaio 2009 gli effetti contabili e fiscali dell'atto. Le operazioni concluse entro il 31 dicembre 2009 possono, inoltre, usufruire del bonus aggregazioni previsto dal decreto 5/09, che consente l'affrancamento gratuito dei disavanzi fino a 5 milioni.

*Luca Gaiani, Il Sole 24 ore, "Interventi su sei fronti per ridurre le tasse 2010", Pag. 29*

#### **Sal con sconti limitati**

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 260/E/2009 è intervenuta per chiarire gli sconti per gli acconti sugli appalti. Negli appalti con Sal (Stati di avanzamento lavori), gli acconti liquidati a titolo provvisorio per le prestazioni già eseguite sono deducibili solo con il collaudo positivo del committente e questa regola vale sia per la parte pagata al momento della loro liquidazione, sia per la parte trattenuta a garanzia per la corretta realizzazione dei lavori e dei pagamenti contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore. La loro tassazione in capo al committente, comunque, avviene subito, poiché la loro liquidazione anche provvisoria incide sulla valutazione finale delle rimanenze.

*Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore, "Sconti limitati per gli acconti sugli appalti", Pag. 29*

#### **Si allarga l'ombrello dello scudo**

Dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, con la risposta data sulla rilevanza dello scudo-ter anche ai fini dell'Iva, arriva una conferma indiretta che la copertura dell'emersione deve intendersi riferita anche a violazioni plurime. Tale circostanza può essere dedotta dalla previsione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 350/2001, in base alla quale l'effetto preclusivo dagli accertamenti opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio. Gli imponibili accertati devono, in qualche modo risultare astrattamente riferibili alle somme o valori oggetto di rimpatrio e/o di regolarizzazione. In tali casi,

come ad esempio, nel caso di una rettifica basata su dei ricavi occultati, il contribuente risulta esonerato dal fornire qualsiasi prova specifica di collegamento tra gli imponibili non dichiarati e le attività emerse. Va rilevato che la speciale copertura assicurata dallo scudo opera fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata.

*Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Lo scudo allarga le coperture" , Pag. 31*

## **Regole Iva per la sostitutiva sui premi**

Con la risoluzione 262/E di ieri, l'agenzia delle Entrate è intervenuta sulla sostitutiva per i premi. Per le operazioni a premio l'imposta sostitutiva segue le stesse regole dell'Iva. Se i premi consistono in prestazioni di servizi, come soggiorni alberghieri, biglietti aerei e pacchetti turistici, il versamento deve essere eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura. In questo modo, l'agenzia ha confermato la soluzione proposta da una società di carte di credito che ha realizzato un'operazione a premi offrendo ai propri clienti prestazioni turistiche. L'agenzia ha anche ritenuto che il termine di conservazione dei documenti relativi all'acquisto dei premi possa essere determinato fino al termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'amministrazione finanziaria ovvero, in caso di accertamento, fino a quando lo stesso sia divenuto definitivo.

*R. Portale - G. Romano, Il Sole 24 Ore, "La sostitutiva sui premi segue le regole per l'Iva" , Pag. 31*

## **Imposta sostitutiva, versamento entro il 16 del mese successivo**

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 241 del 22 ottobre 2009, ha fornito chiarimento in merito agli aspetti oscuri delle manifestazioni a premio. In base a quanto emerge dal citato documento, l'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di acquisto dei servizi costituenti i premi o, se precedente, di emissione della relativa fattura, assumendo quindi come riferimento temporale il criterio di effettuazione delle prestazioni ai fini dell'Iva. Analogamente, si dovrà fare riferimento alla normativa Iva per individuare gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale. La risoluzione, giunge in risposta ad un'istanza di una società che, effettuando operazioni a premio con assegnazione di soggiorni alberghieri, biglietti aerei e pacchetti turistici, sui quali è dovuta l'imposta del 20% sostitutiva dell'Iva, chiedeva di poter conoscere il termine di versamento dell'imposta stessa, non disciplinato dal legislatore, nonché quali sono gli obblighi di conservazione della relativa documentazione.

*Roberto Rosati, Italia Oggi, "L'imposta sostitutiva segue l'Iva", Pag. 37*

## **Corte Ue, cessione di contratti come prestazione di servizi**

Con la sentenza 22/10/2009, causa C-242/08, la Corte di giustizia Ue, ha fornito delle risposte in relazione a particolari problematiche sollevate dai giudici tedeschi nell'ambito di una controversia avente per oggetto il regime Iva applicabile alla cessione da una società con sede in Germania a una società svizzera di un portafoglio di contratti di riassicurazione sulla vita. In base alla sentenza citata, la cessione di contratti costituisce, agli effetti dell'Iva, prestazione di servizi e non cessione di beni. Nel momento in cui trattasi di contratti di riassicurazione, l'operazione non può essere qualificata assicurativa oppure finanziaria, né ai fini della territorialità né ai fini dell'esenzione. Si sottolinea che la controversia in oggetto era stata originata da un accertamento dell'amministrazione finanziaria che pretendeva il pagamento dell'Iva ritenendo che l'operazione costituisce una cessione di beni imponibili, mentre la società cedente sosteneva trattarsi di prestazione di servizi esenti.

*Franco Ricca, Italia Oggi, "La cessione di contratti configura una prestazione di servizi", Pag. 37*